

	COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese	Numero 3	Data 17/04/2023
---	---	------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Aprile alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Mirko Reto	Sindaco	SI
Giacomo Maria Baroni	Consigliere	SI
Marco Praderio	Consigliere	SI
Daniele Pravettoni	Consigliere	SI
Giuditta Speroni	Consigliere	SI
Alberto Gaggioni	Consigliere	SI
Mario Persicone	Consigliere	SI
Caterina Cantoreggi	Consigliere	SI
Fabrizio Anesa	Consigliere	SI
Andrea Zanotti	Consigliere	NO
Andrea Zampieri	Consigliere	SI
Marco Brega	Consigliere	SI
Giannino Pozzi	Consigliere	SI

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Margherita Taldone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko Reto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;

Vista la propria deliberazione n. 11 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato il *Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria*;

Vista deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10.03.2023 con cui sono stati adottati i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2023 ai fini I.M.U. così come determinati nella Tabella A) riepilogativa redatta dall'Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Vista la propria deliberazione n. 5 del 24.03.2022 mediante cui si approvavano le aliquote e la detrazione di Imposta per l'anno 2022, come di seguito elencate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU (per mille)
Regime ordinario imposta IMU per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle sottostanti classificazioni	10.60
ABITAZIONI PRINCIPALI: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	ESENTI
ABITAZIONI PRINCIPALI: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
ALTRI FABBRICATI:	
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le modalità e i requisiti stabiliti dall' art. 1, comma 747 lett. c) della Legge n. 160/19	8,50
Fabbricati/ Immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C/1 e C/3	10,10

Fabbricati/ Immobili classificati nelle categorie catastali C/4 e C/5	10,60
Altri Fabbricati /Immobili	10.60
Immobili costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, ("immobili merce") fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
Alloggi regolarmente assegnati da Istituti e/o Enti di edilizia residenziale pubblica	9,00
Fabbricati/ Immobili locati con contratti di locazione a canone concordato ai sensi di accordi territoriali di cui alla Legge n. 431/1998	7,50
Fabbricati/ Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	8,40

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che l'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025"* prevede che *" il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le medesime aliquote e detrazioni di Imposta già deliberate per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi ex artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Micallef Piergiacomo, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento quale "Sub A";

L'Assessore Pravettoni relaziona sull'argomento trattato.

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Giannino Pozzi: esprime dichiarazione di voto di favorevole.

Consigliere Mario Persicone: esprime dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 12 Consiglieri votanti: 12

Voti astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 (Reto, Baroni, Praderio, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Cantoreggi, Anesa, Zampieri, Brega, Pozzi)

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di confermare e approvare, per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione dell'IMU, disciplinata dai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come di seguito specificato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU (per mille)
Regime ordinario imposta IMU per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
ABITAZIONI PRINCIPALI: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	ESENTI
ABITAZIONI PRINCIPALI: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
ALTRI FABBRICATI:	
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le modalità e i requisiti stabiliti dall' art. 1, comma 747 lett. c) della Legge n. 160/19	8,50
Fabbricati/ Immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C/1 e C/3	10,10
Fabbricati/ Immobili classificati nelle categorie catastali C/4 e C/5	10,60
Altri Fabbricati /Immobili	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, ("immobili merce") fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
Alloggi regolarmente assegnati da Istituti e/o Enti di edilizia residenziale pubblica	9,00
Fabbricati/ Immobili locati con contratti di locazione a canone concordato ai sensi di accordi territoriali di cui alla Legge n. 431/1998	7,50
Fabbricati/ Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	8,40
Fabbricati rurali di cui all'art.9, comma3-bis del Decreto-legge n. 557/93	1,00
AREE FABBRICABILI	7,60
TERRENI AGRICOLI (Circolare Ministeriale n. 9/1993)	ESENTI

- 3) Di determinare, altresì, per l'anno 2023 la seguente detrazione ai fini IMU, applicabile, se spettante a più soggetti passivi, in egual misura a ciascuno di essi e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica:

TIPOLOGIA IMMOBILE	DETRAZIONE DI IMPOSTA
ABITAZIONI PRINCIPALI: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	€ 200,00

- 4) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10.03.2023 sono stati adottati i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2023 ai fini I.M.U. così come determinati nella Tabella A) riepilogativa redatta dall'Ufficio Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia;
- 5) Di dare atto, inoltre, che le aliquote e le disposizioni deliberate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 6) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, adottando il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 12	Consiglieri votanti: 12
Voti astenuti:	0
Voti favorevoli:	12 (Reto, Baroni, Praderio, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Cantoreggi, Anesa, Zampieri, Brega, Pozzi)
Voti contrari:	0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento al fine dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.